

PROFESSIONISTI

La ripartizione degli utili della società semplice professionale

di Alessandro Bonuzzi

La **tassazione** dei redditi prodotti dalle **società di persone** è improntata al principio della **trasparenza**, secondo cui l'**imputazione** e la conseguente **imposizione** del reddito in capo a **ciascun socio** avviene **indipendentemente dalla relativa percezione**, in **proporzione** alla **quota di partecipazione agli utili**.

Lo stesso meccanismo governa l'imposizione delle **associazioni professionali** e degli **studi associati** tra **professionisti**, che ai fini fiscali sono **equiparati alla società semplice**.

Tuttavia, tra le società e le associazioni o gli studi professionali vi è una **marcata differenza** in ordine alla **modifica** delle **quote di partecipazione agli utili**.

In linea generale le quote di partecipazione agli utili si presumono **proporzionali** al valore dei conferimenti dei soci o associati. L'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di **costituzione** può però prevedere una **ripartizione degli utili diversa**, sganciata dalla partecipazione al capitale sociale o al fondo di dotazione.

Inoltre, una diversa ripartizione degli utili rispetto alla rispettiva quota di partecipazione al capitale può essere stabilita anche in un **momento successivo** alla costituzione dell'ente; ecco che, in tal caso, la disciplina del Tuir, contenuta nell'**articolo 5, distingue** tra società e associazioni o studi professionali.

Difatti, per le **società di persone** l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili ha **effetto "solo" dal periodo d'imposta successivo**; in tal senso la norma prevede che deve trattarsi di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata **"di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta"**.

Diversamente, con riferimento alle **associazioni o studi professionali**, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili **può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi** dell'ente ([articolo 5, comma 3, lett. c, Tuir](#)).

Pertanto, ad esempio, qualora le quote di partecipazione agli utili fossero modificate con una **scrittura privata autenticata** in data **30 dicembre 2019**:

- per le **società di persone**, la modifica avrebbe **effetto al più presto** dagli **utili prodotto nell'anno 2020**;

- per le **associazioni o studi professionali**, invece, la modifica potrebbe avere **effetto già dall'anno 2019**.

Peraltro, lo stesso si verificherebbe se la scrittura privata di modifica della ripartizione degli utili fosse autenticata in data **10 gennaio 2020** o comunque entro la presentazione del **modello Redditi 2020** dell'ente, il cui termine scadrà il **30 novembre 2020**.

Il **maggior termine** previsto per le associazioni o studi professionali per la modifica delle quote di partecipazione agli utili trova giustificazione nelle **diverse caratteristiche** dello **svolgimento delle prestazioni professionali**, che comporta una ripartizione degli utili proporzionale al **lavoro effettivamente svolto** dal singolo associato professionista. Siccome tale ripartizione non può che avvenire a **consuntivo**, ecco spiegata la ragione per la quale la data del documento che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere addirittura **successiva al 31 dicembre** dell'anno di riferimento.

Tale *ratio*, sottostante alla **ripartizione degli utili delle associazioni o studi professionali**, consente di risolvere il **dubbio interpretativo** che si pone con riguardo alle **società semplici che svolgono esclusivamente attività professionale**; è il caso, ad esempio, della **società semplice tra professionisti** (SS STP).

Per tale fattispecie, infatti, con riferimento al periodo d'imposta a decorrere dal quale ha **effetto il documento di modifica** delle quote di partecipazione agli utili, si potrebbe porre la questione se assuma rilevanza l'**aspetto soggettivo** dell'ente, ossia il fatto che si tratti di una **società di persone**, oppure l'**attività effettivamente esercitata**, di natura professionale.

Tuttavia, alla luce di quanto detto, l'**opzione corretta non può che essere la seconda**; sicché, ad esempio, si deve ritenere che la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli **utili dell'anno 2019** possa essere redatta **fino alla presentazione del modello Redditi 2020** della **società semplice "professionale"**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)